

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

(aggiornato al 1 gennaio 2023)

Erogazione diretta

Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.

Tipologie

Le tipologie di rendita sono le seguenti:

- ✓ pensione di vecchiaia;
- ✓ pensione di invalidità;
- ✓ pensione indiretta e di reversibilità a favore dei superstiti.

Decorrenza

Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.

La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Periodicità

Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Basi tecniche adottate

Basi di calcolo di natura demografica, desunte dall'esperienza diretta e da statistiche attuariali appositamente adattate alla collettività degli iscritti al Fondo.

Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita

Risultano dalla tabella A (allegato 1).

Nella tabella B allegata sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei superstiti, per le pensioni indirette o di reversibilità (allegato 2).

Per il pensionamento di vecchiaia, la trasformazione in rendita è consentita sempreché l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 e 7, della Legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Denominazione della gestione degli investimenti

L'investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

Modalità di rivalutazione della rendita

Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

Rischio di sopravvivenza

Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal Fondo.

TABELLA A

COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA/ANZIANITA'/INVALIDITA' (1)

Età	Maschi e femmine
57	0,04270
58	0,04378
59	0,04493
60	0,04615
61	0,04744
62	0,04882
63	0,05028
64	0,05184
65	0,05352
66	0,05531
67	0,05723
68	0,05931
69	0,06154
70	0,06395
71	0,06655

(1) In vigore dall'1/1/2023. Per le età superiori a quelle della tabella si applica il coefficiente del 71° anno età; per quelle inferiori a quelle della tabella stessa si applica il coefficiente del 57° anno di età.

TABELLA B

MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente:
 - a) per il coniuge superstite e gli orfani:
 - 60 per cento per un superstite;
 - 80 per cento per due superstiti;
 - 100 per cento per tre o più superstiti;
 - b) per i genitori a carico:
 - 40 per cento per ciascuno di essi.
2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.
3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui allo Statuto ed al Regolamento del Fondo ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
4. Qualora venga a cessare il diritto di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

La Legge di Bilancio 2018, (L. 27.12.2017, n. 205, art. 1, c. 168 e 169) ha disposto una nuova disciplina della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - RITA, con modifica dell'art. 11 del D.Lgs 252/05.

Finalità e modalità di erogazione

Finalità della RITA è quella di fornire un sostegno finanziario agli iscritti inoccupati che non hanno ancora maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato presso il Fondo fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Requisiti

- L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa, abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 1 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da considerare è quella vigente al momento della richiesta della RITA.

Decorrenza

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed ha durata fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La relativa domanda va presentata su modulo apposito del Fondo corredato della documentazione indicata.

Durata

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, per la durata prevista, di tutto o parte del montante accumulato richiesto dall'iscritto in possesso dei dovuti requisiti.

Periodicità

L'erogazione è effettuata dal Fondo con periodicità trimestrale.

Eventuale pensione di Vecchiaia del Fondo

In caso di successivo accesso alla pensione di vecchiaia da parte del Fondo, ai fini della richiesta della prestazione sotto forma di rendita o di capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione già richiesta a titolo di RITA ma, ai fini del riparto tra capitale e rendita si considera il solo montante che residua al netto della RITA liquidata.

Revoca da parte dell'iscritto

Nel corso della RITA l'iscritto può richiederne la revoca con conseguente cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca ha effetto dalla prima rata successiva alla data in cui perviene al Fondo la relativa richiesta.

Cessazione per trasferimento ad altra forma

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Opzioni sulla parte residua della posizione individuale

Nell'ipotesi di utilizzo parziale della posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, per la sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui alle disposizioni del Regolamento del Fondo ovvero, in presenza dei requisiti, la prestazione pensionistica.

Revoca per erogazione di pensione di invalidità

In caso di richiesta della pensione di invalidità di cui all'art. 25 dello Statuto, la RITA si intende revocata. L'eventuale maggiorazione di cui al c. 2 dell'art. 15 del Regolamento, fermi restando i limiti indicati, è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al momento della richiesta della RITA e di quella relativa a eventuale contribuzione successiva.

Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Montante Conto Individuale destinato alla RITA

La parte residua non liquidata dell'accantonamento nel Conto individuale destinata all'erogazione della RITA resta in gestione con distinta evidenza nel Comparto stesso fino a esaurimento, con applicazione della disciplina del Regolamento del Fondo.

Comparto più prudente per TFR destinato alla RITA

L'accantonamento in uno dei comparti per il TFR da utilizzare per la RITA, confluisce o resta nel Comparto più prudente indicato nella Nota Informativa del Fondo salva la scelta espressa dall'iscritto per il trasferimento negli altri comparti del TFR nei termini previsti dai relativi Regolamenti.

Risultato d'esercizio

Il montante residuo destinato alla RITA nel corso della sua durata è soggetto alle variazioni conseguenti all'attribuzione del risultato d'esercizio secondo la disciplina prevista nei Regolamenti dei diversi comparti.

Addebito spese per oneri amministrativi

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato in euro 15 per ciascuna rata trimestrale l'addebito di spese per oneri amministrativi conseguenti all'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Equiparazione a pensionamento per vecchiaia

Ai fini delle erogazioni assistenziali di cui all'art. 32 del Regolamento del Fondo, la RITA è equiparata al pensionamento per vecchiaia sino ad esaurimento del montante richiesto.